



Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 20 del 15.10.2021

OGGETTO: Disposizioni riguardanti lo svolgimento della manifestazione del 1° Novembre 2021.

IL SINDACO

Premesso che questo comune in occasione del 1° novembre è interessato, come da consolidata tradizione, dall'accensione, ad opera dei cittadini residenti, di falò di modesta entità distribuiti sull'intero territorio del centro abitato, che ha da sempre attratto un gran numero di persone provenienti da altri comuni;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale, tra l'altro, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza;

Ritenuto che, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in merito alla riapertura e alla ripartenza delle attività economiche, si possa consentire lo svolgimento in forma ridotta di alcune delle tipiche attività che caratterizzano la manifestazione del 1° novembre;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone, d'altro canto, la prosecuzione di alcune delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Valutata la possibilità di consentire esclusivamente l'accensione dei fuochi di modesta entità per soddisfare meramente le esigenze familiari;

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare potenziali situazioni di assembramenti di persone che potrebbero contribuire alla diffusione del contagio dal virus da COVID -19, di vietare ogni forma di pubblico spettacolo e di vendita ambulante su tutto il territorio comunale;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, salvo diverse e ulteriori disposizioni, per il giorno **1° novembre 2021**:

1. **è vietata ogni forma di pubblico spettacolo**, sia fisso che itinerante, sull'intero territorio comunale e per l'intera giornata;
2. **è vietato lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante e la vendita al dettaglio all'esterno delle attività commerciali**;
3. **è consentita, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, l'accensione all'aperto di fuochi di modesta entità finalizzati alla soddisfazione delle sole esigenze familiari**, nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore e con le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - a) la legna da ardere deve essere posizionata, su strade pubbliche, a debita distanza da case e reti elettriche, verso i numeri civici pari e in modo da lasciare una corsia libera con larghezza di almeno 3,50 metri per consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso;
 - b) sotto il cumulo deve essere posto un adeguato spessore di sabbia al fine di evitare danni al suolo sottostante;
 - c) il cumulo di legname deve avere un diametro massimo di 1,00 m ed altezza massima di 1,00 m, con altezza di fiamma massimo pari a 1,00 m;
 - d) deve essere bruciata soltanto legna, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
 - e) tenuto conto che la combustione di materiale legnoso, come per tutti i fenomeni di combustione, libera sostanze inquinanti con generazione di ossidi vari (diossine, idrocarburi, ecc.), la legna utilizzata per l'accensione dei fuochi non deve essere trattata con prodotti fitosanitari o verniciata o impregnata e non deve essere impiegato materiale di risulta, anche se proveniente da attività agricola;
 - f) ogni fuoco deve essere vigilato da specifico personale esperto all'accensione e gestione dello stesso, con dotazione di apposito estintore da utilizzare in caso di emergenza e pericolo, che provvederà, altresì, ad assicurare che non ci sia avvicinamento al fuoco da parte di curiosi;
 - g) ogni fuoco deve essere gestito in sicurezza e prevenzione di eventuale danno, evitando possibili cadute di scorie incandescenti, indirizzate verso persone, abitazioni e reti elettriche presenti in zona;
 - h) a conclusione della manifestazione deve essere assicurato il completo spegnimento di ciascun fuoco, la bonifica del sito e lo smaltimento dei residui della combustione, quindi la completa fruizione del suolo pubblico;
 - i) è vietato l'utilizzo di bombole di gas liquido o altri liquidi infiammabili per alimentare barbecue o altri sistemi per la cottura di cibi in prossimità dei fuochi;
 - j) è vietata l'introduzione e/o la consumazione di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
4. **è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali in materia di contenimento della diffusione del contagio da covid-19;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia;

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Orsara di Puglia;

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 15.10.2021



IL SINDACO

Dott. Tommaso Iecce